

P.U. n. 107/2025-1 P.U.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE  
FRANCA ILARIA



**Tribunale di La Spezia**

Il Giudice Designato, dott. ssa Maria Grazia Barbuto,

Esaminati gli atti del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore proposto da

**FRANCA ILARIA**

(C.F. FRNLRI77P42I449Z)

residente in Sarzana (SP), Via Ghiaretto n. 17, con l'assistenza e l'ausilio dell'O.C.C. nella persona dell'avv. Simona Conti, nominata per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 67 e ss. CCII, con provvedimento dell'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 2.7.2025;

RILEVATO che:

- Il Tribunale adito deve ritenersi competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCII;
- Il piano è stato depositato in data 22.10.2025, unitamente alla documentazione prevista dalla norma richiamata, a seguito di ulteriori integrazioni in data 31.3.2026 e in data 21.5.2026;
- La debitrice risulta versare in uno stato di sovraindebitamento, da intendersi quale incapacità di far fronte ai debiti esigibili o di imminente scadenza, sia facendo ricorso alla propria capacità reddituale, che facendo ricorso al proprio patrimonio, peraltro non immediatamente liquidabile;
- La situazione di rilevante difficoltà della debitrice, pur non essendo ancora sfociata in un vero e proprio inadempimento, si desume dalla oggettiva impossibilità di procedere, nel medio lungo periodo, ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, tenendo conto del reddito mensile attualmente disponibile di circa Euro 2.000,00 e delle spese fisse per far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiane, ammontanti ad Euro 1.050,00 e impegni finanziari sovrabbondanti rispetto alle entrate (Finanziamenti Agos – MB Credit Solutions, essendo già in corso l'esecuzione immobiliare promossa da Intesa San Paolo S.p.a.);

In tale contesto la valutazione, seppure necessariamente “prospettica”, in ordine alla incapacità della debitrice di far fronte già nel breve periodo alle proprie obbligazioni, integra i presupposti del sovraindebitamento così come tratteggiati dal quadro normativo di riferimento.

Le obbligazioni assunte, come ha accertato il Professionista incaricato, sono state tutte contratte per ragioni estranee ad una attività imprenditoriale o professionale, attività imprenditoriale o professionale che peraltro la debitrice non risulta avere mai svolto.

La proposta, che prevede il pagamento integrale dei **creditori prededuttivi<sup>1</sup> e privilegiati** entro sei mesi dall’omologa, nonché il pagamento al 66,55% del **creditore ipotecario** entro la 67esima rata (i.e. in circa cinque anni dall’omologa) e al 16,5% dei **creditori chirografari** e – a seguito anche delle integrazioni e modifiche richieste dal GD, ad oggi soddisfa i requisiti previsti dall’art. 67 CCII.

Le risorse necessarie per l’adempimento del Piano derivano da una quota dello stipendio, messa a disposizione dalla ricorrente, per Euro 950,00 mensili (Euro 1.900,00 nelle mensilità di dicembre e ultima rata di Euro 749,16) per 74 rate (e dunque per un ammontare complessivo ad Euro 75.799,16).

RILEVATA in ogni caso la congruità degli importi previsti dal piano a titolo di compensi per l’OCC;

EVIDENZIATO che non sono stati rilevati dal Professionista incaricato e neppure emergono, dalla documentazione depositata, condizioni soggettive ostative ai sensi dell’art. 69 CCII.

Il Professionista incaricato ha inoltre rilevato come la situazione di sovraindebitamento in cui versa la debitrice non è imputabile a colpa grave o malafede o frode, tenuto conto dell’aggravarsi delle condizioni di salute del coniuge proprio in corrispondenza del maturare del sovraindebitamento a seguito della necessità di ridurre l’orario di lavoro e conseguentemente delle entrate mensili, sì da rendere verosimile il nesso di causalità tra i due eventi;

VISTA inoltre la pendenza della procedura esecutiva immobiliare n.28/2025, di cui va disposta la sospensione;

OSSERVATO che l’art. 70 co. 4 CCII reca una disciplina speciale rispetto alle misure protettive previste dagli artt. 54 e 55 CCII in ragione del rinvio alle disposizioni di cui al titolo

---

<sup>1</sup> Dovendosi intendere il compenso dell’OCC. Ai compensi liquidati nell’esecuzione immobiliare n. 28/2025 in favore dei professionisti e posti a carico del creditore procedente (Intesa San Paolo S.p.a.), deve riconoscersi il privilegio di cui all’art. 2770 c.c.

ESCLUSA inoltre la prededucibilità dei compensi maturati dal legale della ricorrente, dovendo essere ricondotta a quanto previsto all’art. 6 CCII (fermo il privilegio di cui all’art. 2751 bis n.2 c.c.).

III solo per quanto non previsto dal Capo II del Titolo IV e che la misura è disposta dal GD con il decreto di ammissione della proposta e del piano, senza preventiva instaurazione del contraddittorio (salvo successiva istanza di revoca attivabile anche dal creditore o dal GD in caso di atti in frode, ex art. 70 co. 5 CCII);

CONSIDERATO dunque che- a differenza di quanto previsto dalla L. n. 3/2012- il nuovo CCII consente una protezione generalizzata del patrimonio del debitore già prima dell'omologa del piano, mediante inibizione delle procedure esecutive, anche già pendenti, senza necessità di notifica nei confronti dei creditori, che si intendono avvisati con la comunicazione del decreto di ammissione e la relativa pubblicazione nelle forme indicate dal GD;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 70 CCII

**DISPONE**

la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale

**DISPONE**

La sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 23/2025;

**DISPONE**

che l'OCC comunichi ai creditori - entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento- la proposta e il piano nonché copia del presente decreto.

I creditori sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata dando avviso che, in mancanza, le ulteriori comunicazioni verranno effettuate in cancelleria.

I singoli creditori, entro venti giorni dalla comunicazione, possono presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC.

Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, l'OCC, sentito il debitore, depositerà nota finale al giudice, eventualmente proponendo le modifiche del piano ove ritenute necessarie, affinché si possa provvedere all'omologa del piano.

Si comunichi.

La Spezia, 25.5.2026

Il Giudice Delegato  
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto